Â

FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

IL GIUDICE SPORTIVO UNICO

Â

in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente

Â

DECISIONE

conseguente la segnalazione relativa al 11Â° Campionato Regionale Puglia di Dama Internazionale del 9/12/2012 e pervenuta attraverso il rapporto arbitrale della signora Antonietta Pennella.

Â

IN FATTO

Con la segnalazione succitata si portava a conoscenza di questo Giudice quanto segue:

Durante lo svolgimento del II turno del Torneo sopraindicato, nel corso della partita Abbattista-De Santis, il malfunzionamento dellâ€™orologio di gara richiedeva lâ€™intervento da parte dellâ€™arbitro,una prima volta per sistemarlo ed una seconda per sostituirlo. Dopo circa 5 minuti, il De Santis, in procinto di perdere, cominciava a lamentarsi ad alta voce (disturbando gli altri giocatori) del contrattempo verificatosi ed attribuendo a questo la causa della sua sconfitta. Allâ€™intervento dellâ€™arbitro, volto a impedire la continuazione di una serie di ripetizioni informali della partita, reagiva urlando allâ€™indirizzo di questi, abbandonando in malo modo il resto del gruppo e dichiarando di non voler proseguire a disputare il campionato.

Allâ€™inizio del III turno, dopo la pausa pranzo, lâ€™arbitro constatava lâ€™abbandono della gara da parte del sig. De Santis.

Â

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel segnalato comportamento del tesserato Marcantonio De Santis si ravvisa la violazione dellâ€™art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo e degli Artt. 2.3.2 e 2.3.3 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID perÃ², considerando il comportamento del

giocatore frutto del contrattempo verificatosi (peraltro non imputabile ad alcuno e le cui conseguenze ha subito in egual misura il suo avversario), si ritiene di concedere le attenuanti generiche.

Pertanto si applica la sanzione prevista nella sua misura minima e ridotta di 1/3.

Â

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Unico, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato sig. Marcantonio De Santis la sanzione della SOSPENSIONE per mesi 2 (due) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.

Â

Ufficio del GSU 30/01/2013 il GIUDICE SPORTIVO UNICO

Dott. Francesco BORRELLO

Â

Â

Il Segretario Generale FID, in funzione di Cancelliere, provvederÃ al seguito di competenza ai sensi dell'art. 25 R.G.D.

Â

Â